REGOLAMENTO (CEE) N. 666/79 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 1979

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle reti, ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate, ecc., della voce doganale 59.05, originarie dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio, del 29 dicembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti dell'allegato C del regolamento stesso, entro il limite di un massimale comunitario pari al 91,5 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi indipendenti menzionati al suo allegato D, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi ; che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale suddetto ;

considerando che, per le reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate, ecc., della voce doganale 59.05, e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 26 tonnellate ; che, alla data del 23 marzo 1979, le importazioni nella Comunità di detti prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3157/78 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dall'8 aprile 1979 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
59.05	Reti, ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate ; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

[1] GU n. L 375 del 30. 12. 1978, pag. 71.